



Interessante pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in materia di separazione. La Sig.ra XXX chiedeva la modifica delle condizioni di separazione consensuale, deducendo, quale fatto sopravvenuto, che in data 5.07.2011 era stata licenziata e che era altresì affetta da grave patologia, con conseguente difficoltà di svolgere attività lavorativa. Ciò posto, la ricorrente chiedeva porsi a carico del marito un assegno di mantenimento pari ad Euro 700,00. Il resistente, invece, eccepiva che la moglie intratteneva una relazione con un medico ortopedico sin dal 2010, relazione che le consentiva quindi un tenore di vita anche superiore a quello tenuto in costanza di matrimonio. Tali notizie sulla situazione sentimentale della donna erano state ricavate dal suo profilo Facebook, dove vi erano numerose foto della coppia e dove la ricorrente, sotto la voce situazione sentimentale, aveva scritto "impegnata con ...". La quaestio iuris, quindi, è: è possibile utilizzare i dati ricavati da Facebook? Il Tribunale ha risposto positivamente al quesito, osservando quanto segue: "Sul punto, per completezza motivazionale, si osserva che tali documenti devono ritenersi acquisibili ed utilizzabili: è noto, infatti, che il social network "Facebook" si caratterizza, tra l'altro, per il fatto che ciascuno degli iscritti, nel registrarsi, crea una propria pagina nella quale può inserire una serie di informazioni di carattere personale e professionale e può pubblicare, tra l'altro, immagini, filmati ed altri contenuti multimediali; sebbene l'accesso a questi contenuti sia limitato secondo le impostazioni della privacy scelte dal singolo utente, deve ritenersi che le informazioni e le fotografie che vengono pubblicate sul proprio profilo non siano assistite dalla segretezza che, al contrario, accompagna quelle contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica (o di chat) fornito dal social network; mentre queste ultime, infatti, possono essere assimilate a forme di corrispondenza privata, e come tali devono ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione, quelle pubblicate sul proprio profilo personale, proprio in quanto già di per sé destinate ad essere conosciute da soggetti terzi, sebbene rientranti nell'ambito della cerchia delle c.d. "amicizie" del social network, non possono ritenersi assistite da tale protezione, dovendo, al contrario, essere considerate alla stregua di informazioni conoscibili da terzi. In altri termini, nel momento in cui si pubblicano informazioni e foto sulla pagina dedicata al proprio profilo personale, si accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terze persone non rientranti nell'ambito delle c.d. "amicizie" accettate dall'utente, il che le rende, per il solo fatto della loro pubblicazione, conoscibili da terzi ed utilizzabile anche in sede giudiziaria". Il Tribunale, quindi, distingue tra i dati e le informazioni scambiate su Facebook tramite messaggi di posta e/o chat, i quali sono coperti da segretezza, e i dati e le informazioni pubblicate sul proprio profilo, i quali invece non godrebbero di questa protezione, indipendentemente dalle impostazioni di privacy scelte. Infatti, a parere del Giudice, nel momento in cui si pubblicano informazioni e foto sul proprio profilo personale, si accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terzi non rientranti nell'ambito delle c.d. "amicizie" accettate dall'utente, rendendole pertanto conoscibili ed utilizzabili anche in sede giudiziaria. La pronuncia in commento si segnala per aver affrontato un tema decisamente attuale, sul quale probabilmente altri Tribunali dovranno a breve confrontarsi, sottolineando come l'orientamento giurisprudenziale di cui sopra potrebbe essere

Facebook: è possibile utilizzare i dati?

Scritto da Daniele Costa

Martedì 19 Maggio 2015 18:08

oggetto di revisione, conferendo ad esempio maggiore rilevanza alle impostazioni privacy scelte dall'utente.

Daniele Costa

Avvocato del Foro di Roma

Ius in Action